

# COMUNE DI FOLIGNO

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLA SALUTE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente piano, in conformità alla legge 22.02.2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed alla legge regionale 9/02 (tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), contiene norme volte ad assicurare nel territorio del Comune di Foligno il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

### **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente piano, fatte salve quelle elencate nell'art. 3 della legge quadro n.36/2001 e della L.R. 9/2002, si assumono le seguenti definizioni,:

- a. **aree ad alta densità abitativa**: zone classificate dal vigente PRG come riconducibili alle zone omogenee A,B,C di cui al DM 2 aprile 1968 n° 1444;
- b. **aree adibite a strutture di tipo assistenziale, sanitario o educativo**: aree urbanisticamente destinate a: ospizi, case di riposo, centri di assistenza per persone disabili e disagiate, residence per anziani, collegi o analoghe strutture organizzate, ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori con day ospital, residenze sanitarie protette, nidi d'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, università.
- c. **gestore o aggiudicatario**: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;
- d. **impianto per telefonia mobile o stazione radio base**: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile
- e. **impianto fisso per radiodiffusione**: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica
- f. **elettrodotto**: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione

### **Art. 3 – Prescrizioni e divieti**

All'interno delle **aree ad alta densità abitativa** e di quelle **adibite a strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo** devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della L. 36/01 e, in particolare i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti con D.P.C.M. 8/7/ 03 pubblicato in G.U. 28/08/03 n° 199 e G.U. 29/08/03, n°200.

All'interno delle stesse aree non è consentita l'installazione di ulteriori stazioni radio base, impianto fisso per radiodiffusione, elettrodotti, né il potenziamento di quelli esistenti qualora l'intervento comporti un superamento degli obiettivi di qualità di cui al precedente comma. Sono altresì ammessi interventi di miglioramento estetico e funzionale che, comunque, non determinino un incremento delle emissioni elettromagnetiche oltre i valori degli obiettivi di qualità.

E' vietata l'installazione di stazioni radio base, impianti fissi per radiodiffusione ed elettrodotti in aree vincolate dal D.Lgs. 42/04, nonché nelle aree perimetrale come Siti di Importanza Comunitaria ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.

#### **Art. 4 – Identificazione dei siti idonei**

Il Comune di Foligno, sulla base di valutazioni tecnico scientifiche condotte dall'ARPA e di analisi urbanistiche e territoriali svolte dal comune stesso, individua i possibili siti idonei all'installazione di nuove stazioni radio base con un orizzonte temporale di tre anni, tenendo conto anche dei piani di rete e dei programmi di sviluppo dei Gestori.

In sede di prima applicazione, esaminata la documentazione tecnica disponibile, i siti ritenuti idonei all'installazione di nuove stazioni radio base sono di seguito elencati e individuati nella cartografia allegata:

- a) Ex campo container di via campagnola (Officine Grandi Riparazioni) – ID 1
- b) Zona industriale Paciana – ID 2
- c) Cimitero Fiamenga – ID 3
- d) Stadio Comunale S. Pietro – ID 4
- e) Cimitero centrale – ID 5
- f) Impianto di depurazione – ID 6
- g) Corvia – ID 10

**In ambito urbano o prossimo allo stesso, sarà possibile installare ulteriori stazioni radio base nei siti di seguito elencati, solo ed esclusivamente in cosito**, con due o più gestori e fermo restando l'obbligo del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Legge e precedentemente richiamati.

- h) Via Colpernaco – ID 7
- i) Via Manin – ID 8
- j) S. Eraclio – ID 9

**In ambito extraurbano sarà possibile installare ulteriori antenne da parte dello stesso o di altro gestore sul palo portante esistente, a condizione che non siano superati i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico previsti dalla normativa vigente ed a condizione che la stazione esistente sia ubicata ad una distanza in planimetria di almeno 300 metri da centri e nuclei abitati.**

La conferma dei siti non utilizzati ovvero l'individuazione dei siti idonei per impianti per telefonia, radiodiffusione e elettrodotti sarà effettuata dal Comune di Foligno con cadenza biennale sulla base di quanto presentato dai gestori entro il 31 dicembre dell'anno precedente in seguito a valutazioni tecnico scientifiche analisi urbanistiche e territoriali.

## **Art. 5 – Autorizzazioni**

L'autorizzazione all'installazione ed esercizio di nuove stazioni radio base impianti fisso per radiodiffusione ed elettrodotti segue le vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica e deve rispettare gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della L. 36/01 e, in particolare i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti con D.P.C.M. 8/7/03 pubblicato in G.U. 28/08/03 n° 199 e G.U. 29/08/03, n°200.

La Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio esamina obbligatoriamente il progetto di nuove stazioni radio base, impianti fissi per radiodiffusione ed elettrodotti e si esprime sugli aspetti estetici e di inserimento paesaggistico, richiedendo al Gestore eventuali modifiche migliorative. Il parere espresso dall'ARPA su ogni singola stazione radio base, impianto fisso per radiodiffusione ed elettrodotti è obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio del titolo abilitativo nonché per ogni tipo di modifica o manutenzione straordinaria di ogni impianto.

Non è ammesso autorizzare ulteriori stazioni radio base rispetto a quelli individuati con il presente piano ed elencati all'art. 5.

## **Art. 6 – Procedimento per l'assegnazione delle aree di nuova individuazione**

Tutti i siti di nuova individuazione sono ubicati su proprietà pubblica, ad eccezione di quelli ubicati in cosito ad impianti esistenti.

Le aree pubbliche su cui si collocano gli impianti di nuova realizzazione saranno concesse ai Gestori secondo procedure definite da apposito regolamento, da approvare mediante delibera di Giunta Comunale entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente piano.

Il regolamento sarà ispirato a criteri di pari opportunità e trasparenza.

## **Art. 7 – Norme transitorie**

Nelle more della emanazione dalla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto prevista dall'art. 6 comma 2 del DPCM 08/07/03 i soggetti gestori individuano le suddette fasce per gli elettrodotti esistenti in via transitoria ed in prima approssimazione così come indicato dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio su "Protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettromagnetici. Determinazione delle fasce di rispetto (DPCM 8/07/2003)". (prot. DSA/2004/25291 del 15.11.04).